

## Il 10% dei soci delle S.r.l possono rivolgersi in tribunale

### Trascrizione

Simone Brancozzi: Salve, sono Simone Brancozzi, patologo aziendale, revisore contabile, dottore commercialista e l'ideatore del cruscotto di controllo.

Oggi voglio tornare sull'argomento dell' *early warning*, cioè del nuovo principio che è stato introdotto dalla riforma sulla crisi dal decreto legislativo 14 del 2019, che ha prescritto il dovere e l'onere dell'imprenditore, e quindi anche dell'amministratore e di tutti i soggetti coinvolti, e quindi anche dei consulenti che debbono supportare gli imprenditori in questo nuovo obbligo, di istituire all'interno dell'azienda un sistema di *risk management*, chiamiamolo così, un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Qualcuno potrebbe dire: «Ma sai che me ne frega a me di mettere un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile». Cioè, qual è la conseguenza del fatto che in azienda non ci sia un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Bene, ci sono due articoli di legge nuovi, sono il sesto comma del 2476, e c'è il sesto comma, anche qui, del 2477. Sono due articoli che sono stati introdotti dall'articolo 378 e 379 del decreto legislativo 14 del 2019. Cosa dicono questi due articoli. Allora, vi ho parlato in precedenza, e poi ne parlerò successivamente del sesto comma 2476. Oggi vi voglio parlare del sesto comma del 2477 che ha esteso anche alle S.r.l, anche a quelle che sono al di sotto dei limiti della nomina del revisore, anche le micro, quindi tutte le S.r.l, anche quelle che non hanno 4 milioni di ricavi, 4 milioni di capitale investito e che non hanno 20 dipendenti, la possibilità che la minoranza dei soci, il 10%, possa chiedere all'autorità giudiziaria, quindi al tribunale, la nomina di un amministratore giudiziale, previa ovviamente ispezione, qualora abbiano fondati motivi per ritenere che l'azienda non sia adeguatamente strutturata, e quindi venga messa in pericolo l'integrità del going concern, della continuità aziendale. Sostanzialmente, se l'azienda viene amministrata in modo inadeguato, cioè viene amministrata a braccio, senza un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile, cioè senza un sistema di risk management, senza quindi un sistema di pianificazione strategica, senza un sistema che rilevi quando l'azienda ha perso l'equilibrio economico finanziario da un punto di vista qualitativo, non quantitativo, perché quantitativo lo vedi dal bilancio, già è tardi, i danni a me li hai già fatti. Quindi se tu non hai la customer satisfaction positiva, non hai un clima aziendale, non fai innovazione, hai

un portafoglio prodotti maturi secondo me, e non te ne sei accorto perché non hai un adeguato sistema di *risk management*, io ti denuncio, anche se ho il 10% del capitale sociale.

Quindi capite bene che la mancata adozione in azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, di cui al 2086, può prestare il fianco alla denuncia da parte dei soci. A questo va aggiunto il sesto comma del 2476, cioè che gli amministratori, qualora non abbiano adeguatamente protetto il patrimonio sociale debbono pagare loro le obbligazioni sociali, quindi fornitori, l'IVA, le banche, il Tfr, i dipendenti, quando non c'è questo adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Qual è il problema adesso? Che l'inadeguatezza dell'amministrazione poi inevitabilmente l'amministratore la scarica sul consulente, perché l'amministratore dirà: «Ma scusate, io pago un commercialista, pago un consulente che è anche un'assicurazione affinché colmi la mia inadeguatezza, quindi mi aiuti a costruire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, cosa volte da me?»

Quindi capite che i nuovi obblighi del 2477, sesto comma, e del 2476, sesto comma, del rispetto del 2086, quindi di dotare di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, si ripercuotono inevitabilmente su noi consulenti. Quindi, è già in vigore questa normativa dal 16 di marzo. Io vi consiglio:

**A** Di fare immediatamente una riunione in studio con i vostri migliori clienti per portarli a conoscenza di questo.

**B** Di preparare un consenso informato in modo tale da escludere responsabilità, cioè dire al cliente: «Io ti ho avvisato, devi fare questo, se tu non lo fai mi firmi qua e io non ho responsabilità».

Terzo di consigliare ai vostri amministratori di fare un verbale di assemblea in cui si prende atto delle nuove disposizioni in merito all'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e quindi della mancata attuazione del 2477 e del 2476, in modo tale appunto da dire nella delibera che si adotta un adeguato assetto di *risk management*.

Abbiamo il cruscotto di controllo che è un sistema di *balanced scorecard*, perché il 2086 dice che tu devi misurare la continuità aziendale e il *going concern*, non si misura dal bilancio, ma per la permanenza degli equilibri economico finanziari di livello qualitativo bisogna utilizzare per forza, perché è l'unico strumento al mondo utilizzato e validato scientificamente, e quindi opponibile in tribunale, la *balanced score card*, di Kaplan e Norton. Il cruscotto è il primo è unico software cloud basato sulla *balance scorecard* di Kaplan e Norton che rispetta il 2086.

Quindi l'adozione del cruscotto automaticamente non fa scattare il 2477 e il 2476. Quindi l'amministratore non diventa responsabile, fa guadagnare dei soldi in più al consulente, e soprattutto lo scherma da questo caso. Se sei revisore il problema è ancora più grande perché significa che se tu vai a fare una revisione dove l'azienda non ha un sistema, di cui al 2086 secondo comma, che misura gli indizi di crisi e il *going concern*, quindi misura l'aspetto qualitativo, non il bilancio; uno, non dovresti accettare l'incarico, ma qualora lo avessi accettato tutta la responsabilità del 2476 e del 2477 ti ricadono su te in quanto revisore.

Quindi cari amici, cari colleghi, se non avete avuto tempo fino ad oggi, io vi invito a leggere questi tre articoli: il 2086, il 2476 e il 2477, e capirete subito che c'è un problema serio. L'art. 2409, cioè che è possibile andare in tribunale e segnalare da parte della minoranza dei soci che l'amministrazione non è adeguata, e quindi si sta gestendo l'azienda e si sta mettendo a repentaglio la continuità aziendale, capite che è un problema molto, ma molto più serio rispetto alle cose di cui ci occupiamo quotidianamente quale gli ISA, le dichiarazioni dei redditi, e le altre cose che assorbono oggi il nostro tempo ma che non hanno valore per il cliente. Questo è un servizio non solo ad altissimo valore, e quindi ti puoi far pagare dai clienti che già hai, ma soprattutto è un servizio da cui possono scaturire delle grandi responsabilità in merito al consulente.

Un caro saluto da Simone Brancozzi, e non esitare a contattarci e a seguirci sui nostri eventi, noi abbiamo un evento fisso mensile a Roma e a Milano, dove spieghiamo e insegniamo a costruire la balance scorecard. Quindi cerca sul sito [cruscottodicontrollo.it](http://cruscottodicontrollo.it) per avere informazione, per scaricare la demo e per sapere quando appunto sono organizzati gli eventi.

Un abbraccio e buon lavoro.